

Circolare n. 18/D, prot. n. 126457/RU del 18 novembre 2014, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

OGGETTO: Nuove Linee guida dell'Unione Europea sul commercio dei diamanti grezzi (Kimberley Process). Applicazione alla Groenlandia.

Si invia in allegato il documento rubricato “Orientamenti sul commercio con l’Unione Europea (UE)” (All. 1) – Guida pratica per i partecipanti al processo di Kimberley e le imprese che commerciano diamanti grezzi con l’UE (come recitato nella premessa “orientamento” non vincolante, né da intendersi come parere giuridico).

Trattasi di un aggiornamento, necessario a seguito dei nuovi riferimenti derivanti dal Trattato di Lisbona, della versione delle linee guida diramate in allegato alla Circolare n. 31/D del 27 maggio 2003 dall’Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti “pro tempore” e che rappresenta uno strumento esplicativo, sia per le Autorità doganali europee che per gli operatori interessati coinvolti nell’implementazione del Regolamento 2368/2002, sulla correttezza della procedura doganale da seguire per l’importazione dei diamanti grezzi.

Rimane fermo il principio per cui ogni importazione di diamanti deve essere verificata da una autorità comunitaria, presente fino ad oggi in Belgio, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria.

Una volta giunte in Italia, dunque, le spedizioni dovranno proseguire in regime di transito esterno per proseguire verso una delle prescelte suindicate autorità “unionali” prima di essere immesse in libera pratica.

In tale ultimo caso il sistema TARIC segnala automaticamente una restrizione commerciale rinviando al Reg. CE n. 2368/2002 del Consiglio ai fini dell’ispezione fisica o del controllo documentale della dichiarazione doganale.

Si rinvia al paragrafo 5 delle Linee Guida sulle modalità di adempimento dell’importatore di inviare la ricevuta di importazione all’esportatore, al fine di implementare il sistema statistico del Processo di Kimberley che monitora le eventuali anomalie delle spedizioni dei diamanti grezzi.

Quanto alle spedizioni irregolari, si rileva che non possono essere svincolate le spedizioni di diamanti grezzi che non soddisfino le condizioni stabilite nel Reg. cit. e che le violazioni alla norma comunitaria comportano sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive, oltreché ogni misura necessaria tra cui la confisca e la vendita degli stessi diamanti.

La parte relativa ai territori degli Stati membri ed il loro status rispetto al processo di Kimberley deve intendersi integrata dal Reg. UE n. 257/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con cui le norme del sistema di certificazione del processo di Kimberley e le norme doganali speciali ai fini dell’attuazione del sistema medesimo sono applicate alla Groenlandia. Ai fini del sistema della certificazione, dunque, il territorio dell’Unione e quello della Groenlandia sono considerate un’entità unica senza frontiere interne. Per inciso, il fatto che di recente in Groenlandia siano stati ritrovati alcuni diamanti grezzi consente all’Unione Europea di considerarsi di conseguenza anch’essa Stato esportatore di fatto.

Codeste direzioni interregionali, regionali e provinciali vorranno assicurare la massima diffusione delle presenti linee-guida presso le strutture territoriali e le associazioni interessate in ambito locale, non mancando di segnalare eventuali anomalie o ulteriori problematiche.

Si fa riserva di comunicare eventuali altre designazioni di “Autorità comunitaria” che dovessero pervenire da parte di restanti Stati Membri che non l’avessero ancora designata.

ALLEGATO

Guida pratica per i partecipanti al processo di Kimberley e le imprese che commerciano diamanti grezzi con l'UE

Indice

1. Introduzione
2. Importazioni di diamanti grezzi nell'UE
3. Esportazioni di diamanti grezzi dall'UE
4. Resoconti statistici
5. Ricevuta di importazione e risoluzione delle divergenze e delle difficoltà
6. Risoluzione di divergenze ed altre difficoltà
7. Domande ricorrenti
8. Procedure relative alle spedizioni irregolari
9. Autoregolamentazione dell'industria nell'UE
10. Contatti

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente documento costituisce un servizio fornito alle parti interessate. Esso va considerato come un orientamento non vincolante, che non rappresenta il punto di vista ufficiale dell'Unione europea e non dev'essere inteso come un parere giuridico.

1. Introduzione

L'Unione europea (UE) conta attualmente 28 Stati membri.

Essa costituisce un mercato unico e un'unione economica e doganale. Ai fini della maggior parte delle questioni commerciali internazionali, compreso il sistema di certificazione del processo di Kimberley, l'Unione europea è considerata un'unica entità senza confini interni.

Alle frontiere esterne del mercato unico le 28 amministrazioni doganali degli Stati membri applicano un'unica regolamentazione alle operazioni di importazione ed esportazione.

L'UE nel suo insieme partecipa come entità unica al sistema di certificazione del processo di Kimberley e in tutti i suoi Stati membri vengono applicate le norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

I diamanti grezzi possono essere esportati e importati legalmente da e in ciascuno dei 28 Stati membri che, al 1° luglio 2013, sono i seguenti:

Austria	Estonia	Italia	Portogallo
Belgio	Finlandia	Lettonia	Romania
Bulgaria	Francia	Lituania	Slovacchia
Croazia	Germania	Lussemburgo	Slovenia
Cipro	Grecia	Malta	Spagna
Repubblica ceca	Ungheria	Paesi Bassi	Svezia
Danimarca	Irlanda	Polonia	Regno Unito

2. Importazioni di diamanti grezzi nell'UE

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio specifica le norme applicabili, come segue:

Articolo 3: L'importazione di diamanti grezzi nell'Unione è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante (*al processo di Kimberley*);
- b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;

c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

- Per l'importazione di diamanti grezzi gli importatori e gli operatori economici possono scegliere liberamente un punto di ingresso ai confini esterni dell'UE.
- Tuttavia, ogni importazione di diamanti grezzi dev'essere prima verificata da un'**autorità unionale**.
- La dichiarazione di immissione in libera pratica dei diamanti grezzi può essere accettata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio soltanto dopo che i contenitori e i certificati siano stati verificati da un'autorità unionale.

Autorità unionali

Per autorità dell'Unione si intende l'autorità competente designata da uno Stato membro e autorizzata dalla Commissione a svolgere taluni compiti inerenti all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley, ossia la verifica che le spedizioni in arrivo e i relativi certificati siano conformi alle norme del processo di Kimberley nonché il rilascio dei certificati UE relativi al processo di Kimberley per le spedizioni destinate all'esportazione.

- **Gli importatori devono *in primo luogo* prendere contatto con l'autorità unionale di cui vogliono avvalersi, la quale fornirà loro se necessario ulteriori dettagli.** Gli importatori sono liberi di scegliere il punto di ingresso nell'UE, ma devono tener presente che sono responsabili della corretta circolazione dei diamanti grezzi all'interno dell'UE e che devono assumersene i costi.
- Le autorità unionali verificano che il contenuto di un contenitore corrisponda ai dettagli indicati nel relativo certificato.
- Attualmente sono presenti autorità unionali a:
 - Anversa (Belgio),
 - Londra (Regno Unito),
 - Idar-Oberstein (Germania),
 - Praga (Repubblica ceca),
 - Bucarest (Romania),
 - Sofia (Bulgaria).
- I rispettivi recapiti sono riportati nella sezione 10 (omissis) del presente documento e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio.
- **Se l'autorità unionale è presente nello Stato membro in cui vengono importati i diamanti grezzi, o nello Stato membro di destinazione**

il/i contenitore/i e il/i certificato/i devono essere sottoposti congiuntamente e appena possibile alla verifica dell'autorità unionale presente nello Stato membro di importazione o, secondo i casi, di destinazione.
- **In caso contrario**, l'importatore può scegliere a quale autorità unionale presentare la spedizione e il certificato per la verifica.

Le autorità doganali del punto di ingresso nel territorio dell'Unione devono registrare la spedizione di diamanti grezzi ai fini del **regime di transito esterno**. Tale procedura, prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, consente la circolazione di merci da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione.

La registrazione ai fini del summenzionato regime consente di trasferire i diamanti grezzi presso un'autorità unionale per la verifica.

Una volta verificata da un'autorità unionale, la merce viene presentata alle autorità doganali nazionali competenti per le ordinarie procedure doganali.

Norme applicabili del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio

Articolo 4:

1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e appena possibile alla verifica di un'autorità dell'Unione dello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di

accompagnamento.

2. Nel caso in cui i diamanti grezzi sono importati in uno Stato membro sprovvisto di un'autorità unionale, essi sono presentati all'autorità unionale competente dello Stato membro di destinazione. Qualora né lo Stato membro di importazione né quello di destinazione siano provvisti di un'autorità unionale, i diamanti sono presentati all'autorità unionale competente di un altro Stato membro.
3. Lo Stato membro d'importazione dei diamanti grezzi ne garantisce la presentazione all'autorità unionale competente di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine può essere concesso il transito doganale. In tal caso, la verifica prevista dal presente articolo è sospesa fino all'arrivo dei diamanti presso l'autorità unionale competente.

L'importatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

Il ruolo del sistema TARIC

- Per facilitare l'applicazione uniforme della normativa UE in materia doganale e tariffaria da parte dei servizi doganali di ciascuno Stato membro, l'UE ha istituito nel 1987 la Tariffa integrata delle Comunità europee (**TARIC**) e una nomenclatura combinata (NC).
- TARIC è un sistema elettronico che indica tutti i dazi doganali e le misure di politica commerciale applicabili a un determinato prodotto. È obbligatorio utilizzarlo nelle dichiarazioni doganali concernenti gli scambi con i paesi terzi.
- Se una partita di diamanti grezzi viene dichiarata presso un'autorità doganale dell'Unione ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea, il sistema TARIC segnala automaticamente, per mezzo di un allarme elettronico, che vige una restrizione commerciale e rinvia al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, nel quale sono specificate le disposizioni applicabili.

3. Esportazioni di diamanti grezzi dall'UE

- Per ottenere un certificato di esportazione dell'UE nell'ambito del processo di Kimberley, l'esportatore deve in primo luogo fornire prove documentali inconfutabili che i diamanti che intende esportare sono stati importati legalmente nell'Unione (1). Potrebbe quindi rendersi necessaria la **dichiarazione di esportazione** e/o la presentazione delle fatture emesse a partire dal certificato originario di importazione.
- Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, l'autorità unionale può accettare, come prova inconfutabile dell'importazione legittima nell'Unione, un'apposita dichiarazione firmata dall'esportatore, se questi è membro di un'organizzazione che si occupa di commercio di diamanti che applica il sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento.
- Prima di rilasciare un certificato UE, l'autorità unionale può decidere di eseguire un'**ispezione fisica** del contenuto della spedizione, per verificare che siano state rispettate le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio.
- Entro il periodo di validità del certificato relativo al processo di Kimberley gli operatori economici sono in linea di principio liberi di scegliere quando e dove espletare le formalità doganali ed eseguire l'esportazione dall'Unione. La verifica dell'effettiva esportazione della merce viene eseguita controllando le ricevute rilasciate dall'importatore partecipante.
- Le autorità unionali di Londra e Idar-Oberstein inviano sistematicamente via e-mail alle autorità di importazione dei partecipanti notifiche preventive delle spedizioni, comunicando il peso in carati, il valore, il paese di origine o di provenienza, l'esportatore, l'importatore e il numero di serie del certificato. L'autorità unionale di Anversa invia tali informazioni a tutti i partecipanti che ne hanno fatto richiesta. Le autorità unionali di Praga e Sofia inviano regolarmente via e-mail alle autorità di importazione dei partecipanti notifiche preventive delle spedizioni, comunicando il numero di serie del certificato e la data in cui è stato rilasciato.
- Conformemente all'articolo 15 del summenzionato regolamento, tutti i dettagli concernenti le spedizioni di diamanti grezzi vengono registrati in una banca dati informatica e comunicati mensilmente alla Commissione europea, in quanto autorità preposta al processo di Kimberley.

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, l'autorità unionale può rilasciare un certificato unionale ad un esportatore qualora abbia accertato che:
- a) l'esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che i diamanti grezzi per la cui esportazione si richiede il certificato sono stati importati legalmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3;
 - b) le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette;
 - c) i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un paese partecipante; e
 - d) i diamanti grezzi sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione.

4. Resoconti statistici

Le autorità unionali forniscono rilevazioni statistiche alla Commissione europea, cui a sua volta compete compilare e presentare resoconti statistici. Per una sintesi delle statistiche relative al processo di Kimberley [cfr. il sito: www.kimberleyprocessstatistics.org](http://www.kimberleyprocessstatistics.org)

5. Ricevuta di importazione e risoluzione delle divergenze e delle difficoltà

La decisione amministrativa sulla ricevuta di importazione adottata dalla plenaria del processo di Kimberley stabilisce quanto segue.

Per migliorare la precisione dei dati statistici, gli importatori partecipanti danno ricevuta dell'avvenuta importazione con uno dei due metodi seguenti:

- a. trasmettendo all'esportatore partecipante interessato copia cartacea della cedola di ricevuta di importazione tramite il servizio postale o servizi specializzati di corriere, oppure*
- b. inviando per posta elettronica conferma di aver ricevuto la spedizione di diamanti grezzi, o riepiloghi mensili (in formato excel) delle spedizioni ricevute. Nell'elenco devono figurare almeno il numero di certificazione del processo di Kimberley, il peso e il valore.*

Le domande concernenti le ricevute di importazione dovranno essere rivolte nella misura del possibile alla competente autorità unionale.

Solo se quest'ultima non è in grado di rispondere a una domanda, o se sono necessarie ulteriori informazioni che essa non può fornire, la domanda dovrà essere rivolta alla Commissione europea.

6. Risoluzione di divergenze ed altre difficoltà

Quanto specificato al punto 5 vale anche per la risoluzione di divergenze e altre difficoltà. Tali questioni dovrebbero essere risolte nella misura del possibile insieme alla competente autorità unionale, comunicando alla Commissione europea le soluzioni convenute.

7. Domande ricorrenti

Territori speciali degli Stati membri e loro status rispetto al processo di Kimberley (regioni ultraperiferiche, paesi e territori d'oltremare ecc.).

	Territori o dell'UE (si applica il trattato dell'UE)	Si applica la normativa Kimberley	Territorio doganale dell'UE	Necessità di controlli doganali per gli scambi intra-unionali

Dipartimenti francesi d'oltremare (Riunione, Martinica, Mayotte, Guadalupa, Guyana) (Francia)	X	X	X	
Saint-Martin (Francia)	X	X	X	
Isole Canarie (Spagna)	X	X	X	
Madeira (Portogallo)	X	X	X	
Azzorre (Portogallo)	X	X	X	
Isola di Helgoland (Germania)	X	X		X
Territorio di Büsingen (Germania)	X	X		X
Ceuta e Melilla (Spagna)	X	X		X
Livigno	X	X		X
Campione d'Italia	X	X		X
Gibilterra (Regno Unito)	X	X		X
Jersey (Regno Unito)			X	
Guernsey (Regno Unito)			X	
Isola di Man (Regno Unito)			X	
Principato di Monaco (Francia)			X	
Isole Åland (Finlandia)	X	X	X	

Tutti gli altri territori dipendenti dagli Stati membri **non fanno parte del territorio dell'UE né del suo territorio doganale**. Si tratta dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) di seguito elencati. I PTOM hanno legami costituzionali con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Sebbene i cittadini dei PTOM siano in linea di principio cittadini UE, questi territori non fanno parte dell'UE e non sono direttamente assoggettati al diritto dell'Unione europea.

Paesi e territori d'oltremare:

Anguilla (Regno Unito)
Aruba (Paesi Bassi)
Bermuda (Regno Unito)
Bonaire (Paesi Bassi)
Territori dell'Antartico britannico (Regno Unito)
Territorio britannico dell'Oceano Indiano (Regno Unito)
Isole Vergini britanniche (Regno Unito)
Isole Cayman (Regno Unito)
Curaçao (Paesi Bassi)
Isole Falkland (Regno Unito)
Polinesia francese (Francia)
Terre australi ed antartiche francesi (Francia)
Groenlandia (Danimarca) (*)
Montserrat (Regno Unito)
Nuova Caledonia e dipendenze (Francia), Pitcairn (Regno Unito)
Saba (Paesi Bassi)
Sint Eustatius (Paesi Bassi)
Sint Maarten (Paesi Bassi)
Georgia del sud e Sandwich australi (Regno Unito)
Saint Barthelemy (Francia)
Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha (Regno Unito)
Saint Pierre e Miquelon (Francia)
Isole Turks e Caicos (Regno Unito)
Wallis e Futuna (Francia)

(*) È attualmente all'esame dei legislatori dell'UE una proposta volta ad applicare alla Groenlandia le norme UE relative al sistema di certificazione del processo di Kimberley e norme doganali speciali ai fini dell'attuazione del sistema medesimo.

In caso di dubbi circa le esportazioni verso o le importazioni dai summenzionati paesi e territori od ogni

altra area che abbia con l'UE un'unione doganale si prega di rivolgersi alla Commissione europea.

Cosa fare se uno Stato membro non ha un'autorità unionale?

Le spedizioni di diamanti grezzi possono essere effettuate da e verso qualsiasi punto dell'Unione. Se uno Stato membro non ha un'autorità unionale l'esportatore o l'importatore può scegliere liberamente di quale autorità unionale avvalersi.

8. Procedure relative alle spedizioni irregolari

- Il regolamento (CE) n. 2368/2002, che attua il sistema di certificazione del processo di Kimberley nell'Unione europea, stabilisce le condizioni alle quali sono autorizzate le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi da e verso il territorio dell'Unione. Dal momento che il regolamento costituisce un atto giuridico direttamente applicabile in tutta l'Unione, tutte le autorità competenti (e in particolare le autorità doganali nazionali) sono obbligate ad applicarlo.
- Il regolamento stabilisce che l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi da e verso l'Unione sono vietate se non vengono soddisfatte alcune condizioni chiaramente specificate all'articolo 3 (per quanto riguarda l'importazione) e all'articolo 11 (per quanto riguarda l'esportazione).
- Il regolamento dispone inoltre che nei casi in cui le condizioni non siano soddisfatte, le autorità competenti (in particolare una delle autorità unionali o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro interessato, ad esempio l'autorità doganale) devono trattenere la spedizione.
- Pertanto, una spedizione può essere svincolata (o, per le spedizioni in arrivo, rinviata allo Stato di provenienza) soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2368/2002. Questa disposizione costituisce un forte deterrente contro i tentativi di aggirare le disposizioni del regolamento.
- Inoltre, il codice doganale comunitario (che costituisce anch'esso un atto giuridico direttamente applicabile in tutti gli Stati membri) contiene disposizioni relative alla movimentazione di merci cui si applicano restrizioni o divieti (è il caso dei diamanti grezzi). In particolare, il codice doganale stabilisce che le merci per le quali non viene prodotta la documentazione prevista dalla pertinente procedura doganale **non possono essere svincolate**. Lo stesso codice dispone altresì che per le merci che non possono essere svincolate si applicano tutte le misure necessarie, tra cui la **confisca** e la **vendita**.
- Il regolamento (CE) n. 2368/2002 prevede anche (all'articolo 27) che ogni Stato membro deve determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento. Anche se la definizione delle sanzioni specifiche viene lasciata agli Stati membri (che possono basarsi sulle leggi e i regolamenti preesistenti in materia di dogane e di commercio estero), il regolamento stabilisce che le sanzioni devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**, e far sì che i responsabili della violazione non ottengano nessun beneficio economico dalla loro azione.
- La Commissione europea dispone di un quadro generale delle sanzioni in vigore in vari Stati membri a norma dell'articolo 27, e di un elenco particolareggiato di tutte le infrazioni al regolamento (CE) n. 2368/2002.

9. Autoregolamentazione dell'industria nell'UE

- Nelle sue disposizioni di applicazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley nell'Unione europea, quest'ultima sostiene esplicitamente il principio dell'**autoregolamentazione dell'industria**, come definita nella sezione IV del relativo documento di base.
- Infatti, il capitolo IV ("Autoregolamentazione dell'industria") del regolamento (CE) n. 2368/2002 stabilisce i requisiti del sistema di garanzie e di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni dei commercianti di diamanti grezzi e prevede una "**procedura semplificata**" per le organizzazioni che applicano tale sistema.
- È importante chiarire che con l'espressione "autoregolamentazione dell'industria" l'UE non intende la delega di responsabilità dei pubblici poteri a organismi del settore. Intende piuttosto la concessione di un

vantaggio (procedura semplificata per il rilascio dei certificati del processo di Kimberley) alle imprese soggette a responsabilità considerevoli in quanto facenti parte degli organismi di settore.

- Per figurare nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, un'organizzazione di commercianti di diamanti grezzi deve fornire alla Commissione europea prove inconfutabili di avere adottato norme e regolamenti che obbligano la stessa organizzazione e i suoi membri a rispettare specifici principi e procedure indicati nell'articolo 17 del regolamento.
- In particolare, le norme e i regolamenti delle suddette organizzazioni devono impegnare i membri a:
 - vendere soltanto diamanti acquistati da fonti legittime in conformità del sistema di certificazione del processo di Kimberley;
 - garantire che, in base alle informazioni in loro possesso e/o alle garanzie scritte del fornitore, i diamanti grezzi venduti non sono diamanti insanguinati;
 - non acquistare diamanti grezzi provenienti da fonti sospette o sconosciute e/o originari di paesi non partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley;
 - non acquistare o vendere e non assistere terzi nell'acquisto o nella vendita di diamanti insanguinati in modo consapevole;
 - creare e conservare per almeno tre anni le registrazioni delle fatture ricevute dai fornitori e rilasciate ai clienti;
 - chiedere ad un revisore indipendente di certificare che dette registrazioni sono state effettuate e conservate accuratamente.
- Le norme e i regolamenti adottati dall'organizzazione devono prevedere misure disciplinari, in particolare l'obbligo per l'organizzazione di espellere qualsiasi membro ritenuto colpevole, dopo un'inchiesta interna, di avere violato gravemente i principi stabiliti nell'articolo 17 del regolamento.

- Le autorità unionali comunicano alle borse dei diamanti gli sviluppi e le informazioni pertinenti in merito al processo di Kimberley, tra cui:
- aggiornamenti dell'elenco dei partecipanti al processo di Kimberley,
 - nuove disposizioni dell'UE,
 - nuove linee direttrici tecniche, migliori pratiche, decisioni amministrative, ecc.,
 - avvisi della presidenza,
 - orientamenti pratici sulle procedure di importazione e di esportazione, ecc.

- Le borse, a loro volta, inoltrano le suddette informazioni ai loro membri.

- Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, un membro di un'organizzazione che figura nell'elenco può ottenere un certificato UE sulla base di una dichiarazione firmata in cui attesta che i diamanti grezzi che intende esportare sono stati importati legalmente.

- Con i regolamenti n. 762/2003, del 30 aprile 2003, e n. 1214/2003, del 7 luglio 2003, la Commissione ha autorizzato l'iscrizione all'elenco di cui all'allegato V di:
- Antwerpsche Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanhandel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanhandel N.V. (tutte queste organizzazioni hanno sede ad Anversa) e
 - the London Diamond Bourse and Club

sulla base della loro richiesta e dopo avere verificato che ciascuna di queste borse ha adottato norme e regolamenti, tra cui in particolare un codice di condotta vincolante, che garantiscono l'adesione, da parte delle borse e dei loro membri, alle disposizioni stabilite nel regolamento.

Il 7 settembre 2004 il ministro belga dell'Economia e i presidenti delle quattro borse di Anversa hanno firmato un protocollo sulle modalità di attuazione delle disposizioni relative all'autoregolamentazione del settore in Belgio. Tale protocollo fornisce all'autorità unionale belga un quadro per monitorare il funzionamento e l'attuazione dell'articolo 17.

- Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, le autorità unionali di Anversa e di Londra riferiscono annualmente alla Commissione europea in merito alla loro valutazione del funzionamento del sistema di garanzie e di autoregolamentazione del settore.
- In rare occasioni si è verificato che membri delle borse abbiano omesso di presentare le richieste attestazioni di revisori indipendenti e abbiano dovuto sottostare ad audizioni disciplinari. Alcuni sono stati temporaneamente esclusi dalla procedura di autorizzazione semplificata. In seguito a ciò, in alcuni casi è stata presentata l'attestazione richiesta, mentre nei casi in cui non è stato fatto le imprese in questione sono state sospese dalla borsa di appartenenza e dunque, invece di beneficiare della procedura semplificata, devono fornire "prove inconfutabili" per ciascuna esportazione di diamanti grezzi.
- Le autorità unionali eseguono controlli casuali sulle verifiche effettuate nelle imprese. Ciò comporta:
 - l'esame delle fatture delle imprese, verificando che le fatture riportino la garanzia;
 - la verifica della presenza del certificato del processo di Kimberley relativo alle importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi;
 - il raffronto dei dati relativi alle dichiarazioni annuali delle giacenze con le informazioni della banca dati sulla certificazione del processo di Kimberley tenuta dall'autorità unionale.

10. Contatti

Processo di Kimberley www.kimberleyprocess.com

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera Operazioni dello strumento di stabilità e strumenti normativi della politica estera FPI.2

Rond Point Schuman, 9A
BE-1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu

Autorità unionali (OMISSIS)